

**DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015**  
**217/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ SAN VITO S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 maggio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione 281/05) e, in particolare, l'Allegato A e s.m.i., recante "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 281/05);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;

- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. La società San Vito S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, con nota del 14 novembre 2014 (prot. Autorità n. 33105 del 19/11/2014), un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando l'entità del corrispettivo quantificato dal gestore per la cessione dell'impianto di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, di proprietà del reclamante, sito nel Comune di Lequile (LE);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con nota del 25 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34008 del 25/11/2014), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 13 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5689 del 17/02/2015), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 20 aprile 2015, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - ha espresso il parere tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

## **QUADRO NORMATIVO**

6. L'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, definisce il corrispettivo che il gestore di rete è tenuto a versare al soggetto richiedente la connessione quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, individuato nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (di seguito: STMD), e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
7. inoltre, l'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, prevede che gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione siano resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete, per il collaudo e la conseguente accettazione.

## QUADRO FATTUALE

8. In data 4 luglio 2008, il Sig. Tondo Simone (di seguito: produttore) presentava, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Lequile (LE);
9. in data 1 dicembre 2008, a seguito della sopracitata richiesta di connessione, il gestore trasmetteva al produttore la Soluzione Tecnica Minima Generale (di seguito: STMG), identificata con il codice n. 14461. Detta STMG individuava la linea elettrica a cui sarebbe stato connesso l'impianto di produzione fotovoltaico, senza, tuttavia, individuare il tracciato e la lunghezza dell'impianto di connessione, né l'esatta ubicazione della cabina di consegna; l'unica indicazione presente nella STMG riguardava la realizzazione della cabina di consegna "*nelle immediate vicinanze della linea stessa*";
10. con nota del 5 febbraio 2009, il produttore, comunicato al gestore di aver preso visione della STMG, dichiarava inoltre, allo stesso gestore, che:
  - a) l'*iter* autorizzativo intrapreso avrebbe riguardato, congiuntamente, l'impianto fotovoltaico nella sua titolarità (pratica per la connessione n. 14461) e l'adiacente impianto fotovoltaico nella titolarità del Sig. Tondo Stefano, relativo alla pratica per la connessione identificata con il codice n. 12754;
  - b) per i predetti impianti fotovoltaici, il punto di consegna sarebbe stato unico, e, "*come da accordi, detta unica cabina di consegna, per tutti e due gli impianti*" sarebbe stata ubicata "*presso gli stessi impianti di generazione fotovoltaica da realizzare*";
11. con la nota di cui al punto precedente, il produttore prendeva atto, altresì, che il gestore avrebbe potuto utilizzare tutti i dati inerenti la connessione del proprio impianto per l'elaborazione di ulteriori soluzioni tecniche relative a nuove richieste di connessione presentate da altri soggetti;
12. con nota dell'11 marzo 2009, il gestore comunicava al produttore che la cabina di consegna dell'impianto di produzione sarebbe stata posizionata sul confine della particella catastale del sito di produzione, e allegava quindi la relativa planimetria;
13. in considerazione dell'impossibilità, emersa nel corso di un sopralluogo congiunto con il personale di Enel Distribuzione, di installare la cabina di consegna nei pressi del nodo di connessione, il produttore, in data 19 marzo 2009, comunicava al gestore di accettare la proposta contenuta nella nota dell'11 marzo 2009; nella medesima comunicazione del 19 marzo 2009, il produttore dichiarava, inoltre, di accettare l'"*extra-cost*" della soluzione tecnica rispetto alla STMG elaborata dal gestore;
14. in data 16 novembre 2009, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la connessione, il gestore elaborava e inviava al produttore la STMG;
15. con nota del 16 ottobre 2009, il produttore dichiarava al gestore di eseguire in proprio i lavori di connessione dell'impianto alla rete;

16. con nota del 16 dicembre 2009, il produttore dichiarava al gestore di accettare la STMD;
17. in data 30 luglio 2010, il reclamante comunicava al gestore di essere subentrato al produttore nella titolarità della pratica di connessione n. 14461;
18. il reclamante terminava, quindi, in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore, l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
19. in data 9 maggio 2011, il gestore collaudava positivamente l'impianto di rete per la connessione. Nel mese di maggio 2011, l'impianto fotovoltaico entrava, pertanto, regolarmente in esercizio;
20. con nota del 23 luglio 2014, il gestore inviava al reclamante la bozza dell'atto di cessione dell'impianto di rete per la connessione (di seguito: atto di cessione). Tale atto riguardava l'impianto di rete in comune tra il reclamante (pratica per la connessione n. 14461) e il Sig. Tondo Stefano (pratica per la connessione n. 12754). Nello specifico, nell'atto di cessione, il gestore:
  - a) determinava il prezzo di cessione dell'impianto di rete del reclamante in 118.034,00 euro (IVA esclusa), corrispondente al valore effettivo di tale impianto, calcolato sulla base dei costi standard pubblicati dal gestore nella propria "Guida per le connessioni";
  - b) determinava, sulla base della deliberazione 281/05, il corrispettivo per la connessione dell'impianto di rete del reclamante, in 106.964,00 euro (IVA esclusa), precisando che detto corrispettivo era *"aggiornato con il presente atto per tener conto delle modifiche apportate dai produttori in sede di realizzazione dell'impianto"*;
  - c) operava una compensazione tra il prezzo di cui alla lettera a), dovuto dal gestore al reclamante, e il corrispettivo di cui alla lettera b), dovuto dal reclamante al gestore, prevedendo, quindi, un pagamento a favore del reclamante di 13.505,40 euro (IVA inclusa);
  - d) determinava il corrispettivo per l'uso gratuito dell'impianto di rete nel periodo antecedente alla cessione dello stesso, in 10,93 euro/giorno (IVA esclusa); precisava, tuttavia, che avrebbe riconosciuto al reclamante solo l'IVA, stante la gratuità della suddetta prestazione.
21. Inoltre, nella predetta nota del 23 luglio 2014, il gestore precisava al reclamante che, fino al compimento del conferimento patrimoniale, *"gli oneri economici riguardanti la manutenzione, ordinaria e straordinaria, non potranno che cedere a Vostro carico; allo stesso modo (...) eventuali danni a terzi o alla nostra società, derivanti da eventuali guasti o anomalie dei suddetti impianti"*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

22. Il reclamante ritiene non conforme alla disciplina contenuta nell'Allegato A alla deliberazione 281/05, il corrispettivo di connessione determinato dal gestore nell'atto di cessione; in particolare, il reclamante contesta la pretesa di Enel

Distribuzione di includere nel corrispettivo di connessione i maggiori oneri della STMD rispetto alla STMG, nonostante la prevista realizzazione in proprio dell'impianto ex articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione 281/05. Non ritenendo soddisfacenti i chiarimenti forniti dal gestore, anche in occasione dell'incontro tenutosi con lo stesso in data 9 ottobre 2014, il reclamante ha presentato pertanto reclamo, chiedendo all'Autorità di:

- a) valorizzare e quantificare il corrispettivo che il gestore è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
  - b) accertare l'obbligo del gestore di corrispondere, per l'utilizzo dell'impianto di rete nel periodo antecedente alla sua cessione, una somma pari a 10,93 euro/giorno;
  - c) attribuire al gestore, cui è addebitabile il ritardo nel perfezionamento dell'atto di cessione, gli oneri economici riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di rete, nonché la responsabilità dei danni, eventualmente arrecati alle parti o a terzi da guasti o anomalie dell'impianto di rete nelle more della sua cessione.
23. In particolare, il reclamante contesta la motivazione con cui il gestore giustifica la determinazione, nell'atto di cessione, del corrispettivo per la connessione, vale a dire la presunta difformità delle opere di rete realizzate in proprio dal reclamante rispetto alla soluzione tecnica individuata dal gestore;
24. inoltre, il reclamante rileva come:
- a) nel corso dell'*iter* di connessione, il produttore non abbia mai chiesto al gestore di modificare il progetto dell'impianto di rete;
  - b) l'impianto di rete sia stato realizzato in conformità al progetto esecutivo approvato dal gestore;
  - c) le richieste del gestore non trovino fondamento in nessun provvedimento normativo.
25. In relazione, invece, alla dichiarazione di accettazione dell'"extra-costò" della soluzione tecnica rispetto alla STMG, contenuta nella nota del 19 marzo 2009 (cfr. il precedente punto 13), il reclamante evidenzia come tale dichiarazione si riferisca all'"extra-costò" che il produttore avrebbe dovuto anticipare, in conseguenza della realizzazione di una soluzione di connessione più costosa di quella prevista nella STMG. Il reclamante sottolinea, inoltre, come dalla sua dichiarazione contenuta nella nota del 19 marzo 2009 non si desuma né la rinuncia al corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, né la volontà di farsi definitivamente carico del costo dell'impianto di rete per la connessione;
26. infine, il reclamante contesta l'atto di cessione, predisposto dal gestore, nella parte in cui prevede che *"Il PRODUTTORE riconosce altresì che l'utilizzo del suddetto impianto antecedente alla presente cessione è stato riconosciuto ad ENEL a titolo gratuito"*; il reclamante ritiene, infatti, che il gestore, debba versare, per ogni giorno trascorso dalla data di collaudo a quella di perfezionamento dell'atto di cessione, l'importo di 10,93 euro/giorno indicato nell'atto stesso.

## ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

27. Il gestore sostiene di aver correttamente attribuito al reclamante i maggiori costi derivanti dalla richiesta di modifica della STMG;
28. in particolare, il gestore ricostruisce la vicenda oggetto del reclamo affermando che:
  - a) a seguito dell'emissione della STMG, il produttore, nel corso di un sopralluogo congiunto con il personale di Enel Distribuzione, ha chiesto la possibilità di collocare il punto di consegna nelle immediate vicinanze dell'impianto di produzione, anziché nelle immediate vicinanze della linea elettrica del gestore, come indicato, invece, nella STMG;
  - b) il produttore non ha chiesto, contestualmente all'accettazione della STMG, di ricomprendere l'impianto di utenza nell'impianto di rete per la connessione, come previsto all'articolo 4, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05; in particolare, il produttore non si è avvalso della facoltà di cui al citato articolo, in quanto sapeva che il gestore avrebbe realizzato l'impianto di rete per la connessione in linea aerea (anziché in cavo interrato), con conseguenze allungamento dei tempi di attivazione dell'impianto di produzione;
29. il gestore evidenzia, inoltre, come fin dall'inizio dell'*iter* di connessione fosse chiara l'intenzione del produttore di farsi carico dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni progettuali da esso stesso proposte. A sostegno di tale affermazione, il gestore dichiara che il proprietario dell'impianto fotovoltaico adiacente a quello del reclamante, il Sig. Tondo Stefano, ha sottoscritto l'atto di cessione, accollandosi, a titolo di "extra-costi", una somma pari a 100.000 euro;
30. secondo il gestore, quindi, poiché il produttore si è fatto carico dei maggiori costi, il corrispettivo di connessione di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, doveva essere determinato con riferimento alle opere di connessione indicate nella STMG, anziché, come previsto dal medesimo Allegato A, alle opere di connessione indicate nella STMD;
31. in relazione, invece, alla richiesta avanzata dal reclamante di vedersi riconosciuto il corrispettivo di 10,93 euro/giorno, dovuto per l'utilizzo dell'impianto di rete nel periodo antecedente alla sua cessione, il gestore ribadisce che la messa a disposizione, a titolo gratuito, dell'impianto di rete è espressamente prevista dall'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05. Inoltre, il gestore evidenzia come il riconoscimento, a favore del reclamante, di un corrispettivo per la messa a disposizione dell'impianto di rete, comporterebbe la necessaria detrazione di un importo di pari entità dal valore dell'impianto determinato nell'atto di cessione; l'impianto acquisito non sarebbe, infatti, nuovo bensì usato da più di tre anni.

## VALUTAZIONE DEL RECLAMO

32. Ai fini della valutazione del presente reclamo, occorre richiamare, preliminarmente, le definizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, di impianto di rete e di impianto di utenza per la connessione:
- a) *impianto di rete per la connessione* è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
  - b) *impianto di utenza per la connessione* è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione.
33. Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, quindi, ogni soluzione tecnica di connessione risulta suddivisa in due tratti: un primo tratto, che va dall'impianto di produzione alla cabina di consegna, fa parte dell'impianto del produttore (impianto di utenza); un secondo tratto, che va dalla cabina di consegna alla rete elettrica esistente, diventa invece parte della rete elettrica del gestore, anche se realizzato dal produttore (impianto di rete);
34. la cabina di consegna è il punto di confine tra le due suddette porzioni di impianto e all'interno della stessa vengono posizionati anche i misuratori dell'energia elettrica immessa in rete;
35. l'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05 consente al produttore di progettare e realizzare l'impianto di rete per la connessione nel rispetto degli standard tecnici e delle specifiche di progetto essenziali definiti dal gestore di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto comunque ad elaborare la STMD, che deve essere assunta dal produttore quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
36. una volta realizzato, l'impianto di rete per la connessione è reso disponibile, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. Il predetto impianto deve essere accompagnato dalla documentazione tecnica, giuridica e autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione del medesimo (art. 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05). Ciò in quanto l'impianto di rete per la connessione entra a far parte, a tutti gli effetti, della rete elettrica del gestore, il quale può, quindi, utilizzarlo anche per connettere altre utenze.
37. Nel caso di specie, la STMG elaborata e trasmessa dal gestore contiene, quale unica indicazione, un riferimento generico al posizionamento della cabina di consegna "*nelle immediate vicinanze della linea*". Inoltre, la planimetria allegata dal gestore alla STMG, individua l'area di ubicazione dell'impianto di produzione e la linea elettrica esistente, senza, tuttavia, indicare il tracciato del collegamento tra impianti e rete e il posizionamento della cabina di consegna;
38. la STMG trasmessa dal gestore non fornisce, pertanto, alcuna informazione utile in merito alle opere da realizzare e, in particolare, non riportando la posizione della cabina di consegna, non consente di distinguere l'impianto di utenza

- dall'impianto di rete, né di conoscere la lunghezza della linea da realizzare. L'assenza delle suddette informazioni, non rende possibile, quindi, calcolare il valore standard dell'impianto di rete descritto nella STMG;
39. la valorizzazione degli impianti di rete, come determinata dal gestore al punto B) delle premesse dell'atto di cessione (pari a 23.500 euro, di cui 11.750 euro di competenza del reclamante), non può dunque essere ricavata, né dalla STMG, né da altri documenti e non rileva, pertanto, ai fini della risoluzione della presente controversia.
  40. È opportuno ricordare, inoltre, come l'*iter* di connessione regolato dall'Allegato A alla deliberazione 281/05 preveda una serie di sequenze in cui la soluzione di connessione viene individuata dal gestore con un livello di dettaglio sempre crescente. In particolare:
    41. in seguito all'accettazione della STMG, nel caso in cui il produttore provveda agli adempimenti relativi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete, il gestore convalida il progetto da presentare alle amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
    42. in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore è tenuto alla elaborazione della STMD, che rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti (art. 8, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05);
    43. infine, come sopra ricordato, l'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, prevede che il corrispettivo che il gestore è tenuto a versare al produttore, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, sia pari alla differenza tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella STMD e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, del medesimo Allegato A.
  44. Pertanto, l'atto di cessione predisposto dal gestore, nella parte in cui determina il corrispettivo per la connessione facendo riferimento ai presunti costi di realizzazione individuati nella STMG, e non nella STMD, non risulta conforme a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 281/05.
  45. In relazione a quanto affermato dal gestore circa la richiesta del produttore di modificare la soluzione di connessione riportata nelle STMG, si rileva come dall'esame della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, non risulti alcuna istanza di modifica della STMG; istanza che, peraltro, il produttore avrebbe dovuto rivolgere espressamente al gestore di rete ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05. Dalla documentazione acquisita non risulta, inoltre, che il gestore abbia mai contestato presunte difformità del progetto dell'impianto di rete rispetto alla STMG;
  46. non trova, quindi, rispondenza nel contesto fattuale, ricostruito nel corso dell'istruttoria, quanto previsto al punto D), delle premesse dell'atto di cessione, in cui il gestore asserisce che "*i produttori chiedevano, impegnandosi ad assumere a loro totale carico i maggiori costi, di modificare le soluzioni tecniche di connessione*";

47. quanto, invece, alla dichiarazione del produttore di assunzione dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni apportate alla soluzione proposta nella STMG, alla luce della rilevata indeterminazione della STMG, anche tale maggior onere non risulta determinabile in concreto;
48. dalla documentazione acquisita risulta, piuttosto, che il progetto dell'impianto di rete è stato definito di comune accordo dal produttore e dal gestore come consequenziale evoluzione della STMG<sup>1</sup> e che, pertanto, non sussiste alcuna giustificazione a sostegno di una modalità di calcolo del corrispettivo, dovuto dal gestore al reclamante, difforme da quello previsto dall'Allegato A alla deliberazione 281/05;
49. inoltre, il corretto svolgimento dell'*iter* di connessione trova conferma nell'opportuna unificazione del progetto di connessione del reclamante (pratica n. 14461) con quello dell'adiacente impianto fotovoltaico (pratica n. 12754). L'ipotetico mantenimento di due progetti distinti, riportati nelle STMG, avrebbe comportato, infatti, un'inutile duplicazione delle linee di connessione, in violazione dei principi di "soluzione tecnica minima" e di "sviluppo razionale" della rete previsti dalla vigente regolazione definita dall'Autorità;
50. in merito all'affermazione di Enel Distribuzione circa la ragione - rinvenibile nell'accelerazione dell'*iter* di connessione - che avrebbe spinto il produttore a non esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, si rileva come essa sia del tutto inconferente rispetto all'oggetto della controversia *de qua* e, comunque, non faccia emergere alcuna irregolarità nella gestione della pratica di connessione n. 14461.
51. Alla luce delle suesposte considerazioni e considerato, in particolare, che la gestione della pratica di connessione n. 14461 è risultata conforme a quanto previsto dalla vigente regolazione, non si ravvisano elementi tali da giustificare la mancata applicazione, nella predisposizione dell'atto di cessione dell'impianto di rete, delle norme dell'Allegato A alla deliberazione 281/05. La richiesta del reclamante, volta a ottenere il riconoscimento del corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, merita, pertanto, accoglimento.
52. Infondata *per tabulas* appare, invece, la richiesta avanzata dal reclamante di accertamento dell'obbligo, in capo al gestore, di corrispondere al reclamante stesso la somma di 10,93 euro/giorno per l'utilizzo dell'impianto di rete nel periodo antecedente al perfezionamento dell'atto di cessione. Tale richiesta non può, infatti, essere accolta stante il chiaro disposto dell'articolo 4, comma 4, dell'allegato A alla deliberazione 281/05, laddove viene stabilito espressamente

---

<sup>1</sup> Si vedano, al riguardo, i seguenti documenti: la nota del produttore del 5 febbraio 2009 (prot. Enel-DIS-05/02/2009-0061771) – mai contestata dal gestore – con cui il produttore comunica al gestore medesimo che “*come da accordi, detta unica cabina di consegna, per tutti e due gli impianti*” sarebbe stata ubicata “*presso gli stessi impianti di generazione fotovoltaica da realizzare*”; la nota del gestore dell'11 marzo 2009, con cui quest'ultimo comunicava al produttore che la cabina di consegna dell'impianto di produzione sarebbe stata posizionata sul confine della particella catastale del sito di produzione, e allegava la relativa planimetria.

che gli impianti di rete per la connessione realizzati dal produttore sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione.

53. Infine, per quanto concerne gli eventuali oneri economici di manutenzione dell'impianto di rete e le connesse responsabilità nelle more del perfezionamento dell'atto di cessione, si rileva come, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali al riguardo, il gestore non possa pretendere la restituzione di detti eventuali oneri dal reclamante

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società San Vito S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., limitatamente alla determinazione del corrispettivo relativo alla cessione dell'impianto di rete per la connessione;
2. di prescrivere, pertanto, a Enel Distribuzione S.p.A. di determinare e, quindi, riconoscere alla società San Vito S.r.l. il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*